

Provincia di Cuneo

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Determinazione dirigenziale n. 214 del 13.02.2026.

D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; L. R. 13/2023.

Progetto di ripresa della coltivazione della cava di gneiss lamellare, località Casette lotti 11-12-13 nel Comune di Bagnolo Piemonte.

Proponente: Eredi ARLAUD Romano di Manavella Fulvio Domenico & C S.a.S., Regione Montoso Ca Solaria, 12031 - BAGNOLO PIEMONTE

Provvedimento autorizzatorio unico ex art. 27-bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(omissis)

DETERMINA

- 1. DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di ripresa della coltivazione della cava di gneiss lamellare, località Casette lotti 11-12-13 nel Comune di Bagnolo Piemonte, presentato da parte della Ditta Eredi ARLAUD Romano di Manavella Fulvio Domenico & C S.a.S., Regione Montoso Ca Solaria, 12031 - BAGNOLO PIEMONTE, sulla base delle motivazioni illustrate nelle premesse che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo.

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale, per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti sulle componenti ambientali, rispetto alle misure già previste dal proponente, è subordinato alle **condizioni ambientali** indicate in premessa alle **lettere a), b), c)** nonché all'osservanza degli adempimenti indicati nell'allegata Autorizzazione ex L.R. 23/2016 e s.m.i. di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 271 del 30.01.2026 (**Allegato 1**) e delle prescrizioni di cui alla nota prot. ric. n. 4392 del 20.01.2026 della Regione Piemonte - Settore Polizia Mineraria Cave e Miniere (**Allegato 5**).

- 2. DI STABILIRE** per il proponente l'obbligo di ottemperare al rispetto delle condizioni ambientali, indicate alle precedenti lettere a), b), c) secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse alla Provincia di Cuneo – Ufficio VIA, e all'ARPA, con le tempistiche specificate in premessa.
- 3. DI AUTORIZZARE** la Ditta Eredi ARLAUD Romano di Manavella Fulvio Domenico & C S.a.S., Regione Montoso Ca Solaria, 12031 - Bagnolo Piemonte, ai sensi dell'art. 27-bis, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla coltivazione, all'esercizio ed al recupero ambientale della cava di gneiss lamellare, località Casette lotti 11-12-13 nel Comune di Bagnolo Piemonte;
- 4. DI PRENDERE ATTO**, in conformità con i disposti di cui all'art. 27-bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., dell'acquisizione dei seguenti titoli abilitativi, così come indicati in premessa:
 - **Autorizzazione ex L.R. 23/2016** formalizzata dall'Ufficio provinciale Cave con Determinazione Dirigenziale n. 271 del 30.01.2026 ad oggetto: *"Art.19, L.R. 17 novembre 2016, n. 23. Ditta: EREDI ARLAUD Romano di Manavella Fulvio Domenico & C. S.s.s. con*

sede legale in Bagnolo P.te (CN): progetto di ripresa della coltivazione e recupero ambientale della cava di gneiss lamellare, località Casette - Lotti 11-12-13 nel Comune di Bagnolo Piemonte (Pos. Prov. PO0099)" (Allegato 1);

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 18.12.2024 di Bagnolo Piemonte di **approvazione della Variante n. 83 al P.R.G.C.** ai sensi della L.R. 23/2016 e s.m.i. relativa all'intervento proposto (**Allegato 3**);
- **Autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i.** formalizzata con Determinazione n. 29/2024 del 19.09.2024 del Comune di Bagnolo Piemonte (**Allegato 4**).

5. **DI PRENDERE ATTO** dei pareri favorevoli e delle autorizzazioni acquisite ai sensi dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle riunioni della Conferenza di Servizi del 16 ottobre 2025, 05 giugno 2025, 29 ottobre 2025, in premessa indicate;
6. **DI CONSIDERARE ACQUISITO**, conformemente a quanto previsto dall'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

(omissis)

7. **DI STABILIRE** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai sensi dell'art. 25 c. 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in merito al progetto in oggetto, ha l'efficacia temporale pari a **5 anni** dalla data del presente provvedimento. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto di coltivazione mineraria e recupero ambientale sia stato completato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.
8. **DI STABILIRE** che, l'efficacia temporale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, è quella definita nei rispettivi provvedimenti secondo le specifiche norme di settore e decorre dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.
9. **DI STABILIRE** che, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 9, del d.lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi necessari all'esercizio del progetto, acquisiti nell'ambito del procedimento di cui al presente provvedimento, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia e titolari al rilascio degli stessi.
10. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

(omissis)

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti, i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente: ALLEGATI 1,2,3,4,5

(omissis)

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

II DIRIGENTE
Dott. Alessandro RISSO

Allegati 1, 2, 3, 4, 5 *omissis*